

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 3) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TICKETS RISERVATI AGLI SPONSOR PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020.  
CIG: 8151767AED**

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto di Sport e salute S.p.A.;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**VISTE** le previsioni del "TICKET SALES AGREEMENT FOR GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD TOKYO 2020" in materia di diritto di vendita dei biglietti con esclusività territoriale;

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione "Marketing e Business Development" di affidare la prestazione in oggetto;

**PRESO ALTRESI' ATTO** del contratto stipulato con l'Operatore Economico Travel Market S.r.l., in data 04 marzo 2019, a valle della *procedura di gara per l'affidamento della "concessione del servizio di sviluppo della vendita dei biglietti, per le Olimpiadi di Tokio 2020, nel mercato domestico"*, con il quale viene assegnato il diritto di vendita dei biglietti, con esclusività territoriale, per le Olimpiadi di Tokio 2020;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria a seguito dell'inserimento a sistema della RDA n° 25945, già completamente rilasciata;

#### **DISPONE:**

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3) del D.Lgs.50/2016, della fornitura di tickets riservati agli sponsor per le Olimpiadi di Tokyo 2020, all'Operatore economico Travel Market S.r.l., Via Costanzo Casana, 44/46 – 00121, Roma.

L'importo dell'affidamento è pari ad Euro 250.000,00 per l'acquisto di num. 134 tickets Cerimonie e num. 300 tickets singole gare.

L'affidamento avviene in esclusiva, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3) del D.Lgs.50/2016, in virtù del contratto in essere con l'Operatore economico Travel Market S.r.l. (*selezionato al termine della procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di sviluppo della vendita dei biglietti, per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nel mercato domestico*) che prevede il diritto alla vendita con esclusività territoriale, a norma di quanto prescritto dal Comitato Olimpico Internazionale nel "TICKET SALES AGREEMENT FOR GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD TOKYO 2020".

Il contratto prevedeva la piena ed insindacabile facoltà per la Concedente di acquisire per se medesima una percentuale variabile tra un minimo del 25% ed un massimo del 35% dei biglietti dell'evento al valore base del biglietto stesso, al netto di ogni diritto di prevendita, commissioni, management fee o simili.

Visto quanto evidenziato non è stato possibile quindi ricevere offerte da altri Operatori economici.

**II DIRETTORE**  
**Gennaro Ranieri**

